



Messaggio municipale

No. 174/2021

Risoluzione municipale n. 187/2021

Collina d'Oro,

1° marzo 2021

Concernente il completamento del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito Covid-19 a favore dell'economia locale, con l'aggiunta del cpv. 3 all'art. 6 "Incentivo a sostegno della formazione"

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

con il presente messaggio municipale sottoponiamo al vostro esame ed approvazione il completamento del Regolamento in oggetto come da indicazione della Sezione degli enti locali (in seguito SEL) del 15.12.2020.

1. Premessa

In agosto 2020 il Municipio, previo preavviso favorevole della SEL, ha lanciato la campagna per il sostegno della formazione pubblicando l'Ordinanza municipale concernente il sostegno alla formazione in ambito Covid-19 (OM 13-01-2020).

In data 19 ottobre 2020 il lodevole Consiglio comunale ha adottato il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito economico COVID-19 a favore dell'economia locale.

Nel corso del periodo di pubblicazione del Regolamento non è stato inoltrato alcun ricorso.

In data 15.12.2020 la SEL ha intimato la propria approvazione al Regolamento con la richiesta di completamento del disposto all'art. 6.

2. Considerazioni generali

Il Municipio preso atto della comunicazione della SEL e in particolare della richiesta formulata che recita:

art. 6

Nel rispetto del principio di legalità, nell'articolo va pure fissata la forchetta (con importo minimo e massimo) entro cui deve posizionarsi l'incentivo a sostegno della formazione di apprendisti, che sarà poi deciso dal Municipio. Il dispositivo va pertanto completato con una procedura di modifica di regolamento.

Alla luce della richiesta della SEL con il presente Messaggio municipale il Municipio sottopone la modifica al Regolamento.

3. Modifica all'art. 6 Incentivo a sostegno della formazione

Vecchia versione

Art. 6 **Incentivo a sostegno della formazione**

- 1 Il Municipio può concedere ai SE, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, con sede a Collina d'Oro un sostegno atto alla promozione della formazione di apprendisti.
- 2 L'incentivo alla formazione è subordinato all'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità cantonale.

Nuova versione

Art. 6 **Incentivo a sostegno della formazione**

- 1 Il Municipio può concedere ai SE, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, con sede a Collina d'Oro un sostegno atto alla promozione della formazione di apprendisti.
- 2 L'incentivo alla formazione è subordinato all'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità cantonale.

3 Mediante l'Ordinanza municipale concernente il sostegno alla formazione in ambito Covid-19, il Municipio stabilisce l'ammontare del sostegno entro i seguenti limiti:

- **massimo 50% dei costi salariali per gli apprendisti del primo anno**
- **minimo 20% dei costi salariali per gli apprendisti del quarto anno**

I costi salariali sono lo stipendio lordo secondo la vigente regolamentazione cantonale applicabile per i singoli settori.

Il presente messaggio è demandato per competenza alla seguente Commissione:

Edilizia	Gestione	Petizioni	Piano regolatore
		•	

Tutto quanto premesso, si invita il Consiglio Comunale a voler

r i s o l v e r e :

1. È approvato il completamento del Regolamento sulle prestazioni comunali a favore dell'economia locale, con l'aggiunta del cpv. 3 all'art. 6 "Incentivo a sostegno della formazione".
2. La presente modifica del regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente.

Con l'espressione dei più cordiali saluti.

il Sindaco:
Sabrina Fornelli

S. Fornelli

Per il Municipio



il Segretario:
Pietro Balerna

P. Balerna

Allegati:

- . regolamento
- . decisione SEL 160-RE-15731 del 15.12.2020



Regolamento

Prestazioni comunali a favore dell'economia locale in ambito Covid-19

Regolamento comunale

CAPITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Le prestazioni comunali in ambito economico sono intese a limitare le conseguenze sull'economia locale della diffusione del virus Covid-19, ad evitare il fallimento di piccole e medie imprese locali e di indipendenti residenti.

Art. 2 Definizione

Per attività economiche ai sensi del presente regolamento si intende:

- aziende individuali,
- società semplici,
- società in nome collettivo,
- società anonime,
- società a garanzia limitata,
- società cooperative,
- indipendenti residenti.

tutti soggetti economici (in seguito SE) attivi nei vari ambiti (primario, secondario e terziario), che esercitano un'attività a scopo di lucro.



Art. 3 **Contributo comunale**

- 1 Il contributo comunale è uno strumento complementare agli strumenti introdotti dalla Confederazione e dal Cantone.
- 2 Il diritto al contributo comunale nasce unicamente al momento dell'esaurimento delle prestazioni erogate dalla Confederazione, dal Cantone ed eventualmente da altri comuni.
- 3 L'erogazione di aiuti secondo gli Art. 5 e 6 è stabilita per l'importo massimo di CHF 1'500'000,00.
- 4 Il capitale può essere alimentato con donazioni da parte di terzi.
- 5 Gli aiuti previsti dal presente regolamento sono concessi sino ad esaurimento del capitale. Le richieste sono evase in ordine di entrata.

Art. 4 **Beneficiari**

Possono beneficiare dell'aiuto:

- 1 I SE che hanno subito un danno e/o una riduzione della propria cifra d'affari a causa della pandemia da Covid-19 e delle relative misure restrittive messe in atto.
- 2 I SE ai sensi dell'Art. 2, che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) l'attività economica è stata costituita prima del 31.12.2019 e ha sede a Collina d'Oro almeno dal 01.01.2020;
 - b) nel corso del 2019 il SE non conta più di 5 unità lavorative;
 - c) la cifra d'affari del 2019 del SE è uguale o inferiore a CHF 300'000,00;
 - d) il SE deve aver ottenuto l'indennità per lavoro ridotto (ILR Covid-19) o l'indennità di perdita di guadagno Corona (IPG Corona);
 - e) il SE al momento della richiesta del sussidio non deve avere procedure esecutive e/o fallimentari in corso né attestati di carenza di beni;
 - f) il SE al momento della decisione di erogazione del contributo, o gli amministratori o i legali rappresentanti dello stesso, non hanno procedure esecutive in corso avviate dal Comune, dal Cantone o dalla Confederazione.
- 3 In casi particolari il Municipio ha la facoltà di erogare degli aiuti ad hoc in deroga ai criteri sopra elencati.

CAPITOLO II

PRESTAZIONI

Art. 5 **Aiuto alla ripresa dell'attività economica**

- 1 I SE che rispettano le condizioni del presente regolamento possono beneficiare di un aiuto alla ripresa dell'attività economica sotto forma di contributo alla ripartenza a fondo perso.
- 2 Il contributo a fondo perso, sino a concorrenza di un importo massimo di CHF 5'000,00, è concesso al SE per il pagamento di oneri legati strettamente all'attività scaduti nel 2020, quali per esempio i costi di gestione.



- 3 L'importo è stabilito tenendo conto dei parametri numero di unità lavorative e cifra d'affari, con una ponderazione del 50% per entrambi.
- 4 I SE possono inoltre beneficiare di un'esenzione dal pagamento in quota parte di tasse causali quali tassa base rifiuti, tassa uso fognatura e tassa abbonamento acqua potabile, emesse nell'anno della richiesta (fino ad un massimo di 3 anni o fino al raggiungimento del tetto massimo dell'importo complessivo stanziato di CHF 1'500'000.00).
- 5 Contributo una tantum massimo CHF 200,00 per una consulenza specifica e mirata alle misure da intraprendere per favorire la ripartenza.
- 6 Se al momento della richiesta dell'aiuto il SE non esiste da almeno tre anni, la valutazione è fatta sulla media degli ultimi esercizi contabili disponibili (cifra d'affari).

Art. 6 **Incentivo a sostegno della formazione**

- 1 Il Municipio può concedere ai SE, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, con sede a Collina d'Oro un sostegno atto alla promozione della formazione di apprendisti.
 - 2 L'incentivo alla formazione è subordinato all'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità cantonale.
- (*) 3 Mediante l'Ordinanza municipale concernente il sostegno alla formazione in ambito Covid-19, il Municipio stabilisce l'ammontare del sostegno entro i seguenti limiti:**
- **massimo 50% dei costi salariali per gli apprendisti del primo anno**
 - **minimo 20% dei costi salariali per gli apprendisti del quarto anno**
- I costi salariali sono lo stipendio lordo secondo la vigente regolamentazione cantonale applicabile per i singoli settori.**

Art. 7 **Riduzione pigioni**

- 1 Il Municipio può concedere al SE che loca spazi di proprietà comunale la riduzione della pigione dovuta nel 2020.
- 2 La pigione è ridotta tenuto conto del periodo di chiusura forzata dell'attività economica imposta dall'autorità superiore.
- 3 Nel caso in cui l'attività del SE è compromessa oltre il periodo di chiusura forzata, in particolare a causa della probabile flessione del turismo, il Municipio può concedere una riduzione della pigione maggiore rispetto a quanto previsto al cpv. 2.
- 4 Tale aiuto può essere concesso anche ai SE che non rispettano le condizioni dell'Art. 4 lett. b. e c.

CAPITOLO III

PROCEDURA

Art. 8 **Istanza**

- 1 L'istanza deve essere presentata compilando ed inviando l'apposito formulario al Municipio, per il tramite dei Servizi finanziari, e deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) lettera accompagnatoria con l'elenco delle spese improrogabili per le quali si chiede l'aiuto e l'importo richiesto;



- b) copia del bilancio e del conto economico al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 o dell'ultimo disponibile;
 - c) copia dell'estratto esecuzione e fallimenti non più vecchio di un mese;
 - d) copia della decisione ILR Covid-19 o IPG Corona.
- 2 Il Municipio fissa i termini inderogabili entro i quali l'istanza deve essere presentata e potrà chiedere al SE ogni ulteriore informazione utile per evadere l'istanza.

Art. 9 **Competenza**

- 1 L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio.
- 2 Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.

Art. 10 **Restituzione in caso di abusi**

È fatto obbligo di restituire la prestazione finanziaria ottenuta sulla base di indicazioni non veritiere. Tale obbligo di restituzione sussiste solidamente nei confronti di colui che era amministratore (rappresentante legale) dell'attività economica al momento dell'erogazione dell'aiuto.

Il diritto di esigere la restituzione della prestazione indebitamente percepita si prescrive in tre anni dal giorno in cui il Comune ha avuto conoscenza dell'abuso commesso, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno della concessione della prestazione.

Art. 11 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021, riservata l'approvazione dell'Autorità cantonale competente. Con l'entrata in vigore del Regolamento viene abrogata ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Approvato dal Consiglio Comunale con RCC 185 del 19.10.2020.

() Aggiunta del cpv. 3 dell'art. 6 del presente regolamento, come da disposizione SEL 160-RE-15731 del 15.12.2020, approvata dal Consiglio Comunale con RCC XXX del XX.XX.XXXX.*

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente
Renzo Beretta

Il Segretario
Pietro Balerna

Gli Scrutatori:
Simona Bonvicini
Federica Chiry

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 45 giorni.



Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Pietro Balerna

Approvato dalla Sezione Enti locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato,
con risoluzione RE-15731 del 15.12.2020.

() Aggiunta del cpv. 3 dell'art. 6 del presente regolamento, approvata dalla Sezione Enti
locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato, con risoluzione xxxxxxxxxxx*

INTIMAZIONE
15 DIC. 2020

1	160-RE-15731	4	5	6
R 18 DIC. 2020				
Repubblica e Cantone Ticino del				
Dipartimento delle Istituzioni				
No.				

La Sezione degli enti locali

statuendo sulle istanze del 28 ottobre 2020 e del 9 dicembre 2020 del Municipio del Comune di Collina d'Oro intesa ad ottenere l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito economico COVID-19 a favore dell'economia locale;

preso atto che:

- il regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 19 ottobre 2020;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

considerato,

si richiamano per l'ambito in questione - in particolare per gli aspetti contabili - le circolari della Sezione degli enti locali n. 20200414-5 del 14 aprile 2020 e n. 20200824-10 del 24 agosto 2020. Tenuto conto delle indicazioni date in quelle sedi, osserviamo quanto segue sui disposti del Regolamento e sul dispositivo della contestuale risoluzione del Consiglio comunale di Collina d'Oro del 19 ottobre 2020.

Articoli 5-7

Aspetti contabili

Le misure di sostegno previste da questi disposti (cfr. aiuto alla ripresa, esenzione dal pagamento di tasse causali, contributi per consulenza, incentivo a sostegno della formazione apprendisti, riduzione pigioni) sono da considerare quali spese correnti, quindi da registrare a consuntivo nel conto economico. Ciò nonostante il Consiglio comunale non abbia approvato il corrispettivo aumento del fabbisogno del preventivo 2020. Esse saranno inserite e giustificate in sede di consuntivo (vedi punto 7 dispositivo di risoluzione del Consiglio comunale). Valgono al riguardo le indicazioni date nelle circolari della Sezione degli enti locali richiamate sopra. Dal 2021 le voci di spesa previste dovranno essere via via inserite a preventivo.

L'impegno massimo a carico del Comune per le misure ammonterà globalmente a fr. 1'500'000.-- (vedi punto 3 dispositivo di risoluzione, art. 3 cpv. 2 Reg). L'art. 5 cpv. 4 stabilisce che si tratta di un impegno sui prossimi 3 anni o fino al raggiungimento del tetto massimo dell'importo complessivo stanziato di fr. 1'500'000.--.

art. 6

Nel rispetto del principio di legalità, nell'articolo fa pure fissata la forchetta (con importo minimo e massimo) entro cui deve posizionarsi l'incentivo a sostegno della formazione di apprendisti, che sarà poi deciso puntualmente dal Municipio. Il disposto va pertanto completato con una procedura di modifica di regolamento.

Ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tasse di giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

r i s o l v e:

1. È approvato il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito economico COVID-19 a favore dell'economia locale. Sono riservati i punti seguenti.
2. Si rinvia alle considerazioni nei considerandi della presente risoluzione. Gli organi comunali procedono come indicato.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune di Collina d'Oro.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. **Comunicazione e intimazione a:**
 - Municipio del Comune di Collina d'Oro, Piazza Brocchi 2, 6926 Montagnola;
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

Invio interno a:

 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

Il Capo Sezione:

M. Della Santa

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca